

PROVINCIA di TORINO

COMUNE di PALAZZO CANAVESE

REGOLAMENTO di
POLIZIA URBANA

AGGIORNAMENTO 1998

PROVINCIA di TORINO

COMUNE di PALAZZO CANAVESE

REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

TITOLO I.

NORME GENERALI - PENALITA' - RIPARTO

Articolo 1.

Disciplinamento del servizio.

Il servizio di polizia urbana è disciplinato dal presente regolamento; è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti municipali e dai Funzionari ed agenti indicati dall'art. 221 del Codice di procedura penale.

E' compito degli Agenti municipali di curare l'osservanza dei Regolamenti emessi dallo Stato, dal Comune e dagli altri Enti autorizzati, accertando nel contempo le infrazioni, per l'adozione dei provvedimenti atti alla tutela ed alla reintegrazione dell'interesse pubblico e privato.

Articolo 2.

Sequestro degli oggetti costituenti la contravvenzione.

Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati debbono essere trasportati immediatamente all'ufficio di Polizia Municipale e consegnati al Funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore

del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 3.

Penalità.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento per le quali non siano stabilite speciali pene dal Codice Penale o da altre leggi dello Stato, saranno accertate e punite a norma della vigente legge comunale e provinciale.

I padri, capi di famiglia, tutori, principali e capi di botteghe, gli istitutori, ecc. si terranno responsabili del pagamento delle ammende e del rimborso delle spese per contravvenzioni commesse dai propri figli, pupilli, domestici, commessi e dipendenti in genere, in conformità di quanto è disposto dalle leggi civili per il risarcimento dei danni.

TITOLO II.

SUOLO PUBBLICO

Articolo 4.

Norme generali per l'occupazione del suolo pubblico.

Qualunque occupazione d'aree pubbliche non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità comunale. Sotto la denominazione di aree pubbliche deve intendersi tanto il suolo pubblico di proprietà demaniale, quanto quello privato soggetto a servitù di uso pubblico.

Articolo 5.

Sosta e modalità per carico e scarico di merci.

La sosta per il carico e scarico di merci quando non possa eseguirsi internamente nei cortili, potrà effettuarsi sulla pubblica via non oltre il tempo strettamente necessario e ciò per non arrecare incomodo al libero transito.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere ripulito e in caso di inosservanza potrà essere elevata contravvenzione.

Le autovetture dei sanitari e delle ostetriche munite dello speciale contrassegno sono autorizzate a sostare nelle località del territorio del comune dove la sosta è vietata.

Articolo 6.

Giuochi in luoghi pubblici.

Nei luoghi pubblici ed in quelli privati soggetti a servitù di uso pubblico, è vietato giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola o a qualsiasi altro gioco pericoloso od incomodo. Sono parimenti vietati il lancio di oggetti, sassi, palle di neve e fare sdruccioli sul ghiaccio.

Articolo 7.

Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici.

Nessun spettacolo o trattenimento può essere tenuto all'aperto sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale e ciò oltre a quanto è prescritto dal T. U. delle leggi di P. S. 18-6-1931 n. 773 e relativo Regolamento 6-5-1940 n. 635.

Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestre, rappresentazioni, commemorazioni può essere eretto sul suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale.

Articolo 8.

Esposizione di merce all'esterno dei negozi.

Ferme restando le norme contenute nel Regolamento d'Igiene, l'esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi è vietata quando la larghezza della strada è inferiore a metri quattro (tenere conto del marciapiede).

Articolo 9.

Occupazioni del suolo pubblico con piante, tavoli, ecc.

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante in vasi, ecc. avanti i negozi ed i caffè sono regolate dall'Autorità Comunale, tenute presenti le norme contenute nel T. U. per la Finanza locale e nel T. U. della legge comunale e provinciale per quanto riguarda il corrispettivo.

Inoltre non è consentito a nessun tipo di pianta o arbusto invadere il suolo pubblico per almeno un'altezza di 4m, ove non provvederà il proprietario ad eliminare tale incongruenza, provvederà il comune a spese del privato.

Articolo 10.

Tende ed infissi.

Le **tende o qualsiasi altro riparo a porte, davanzali, finestre** sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore al altezza non minore di metri 2,50 dal suolo. Le sporgenze, infissi e vetrine, sono dall'Autorità comunale regolate secondo le esigenze della circolazione, della larghezza delle strade, dei marciapiedi e secondo le norme del Regolamento Edilizio; i cancelli e le porte d'ingresso degli edifici sia pubblici che privati non devono avere l'apertura verso la strada pubblica.

Articolo 11.

Condizioni per l'occupazione del suolo pubblico.

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescrittagli salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione continua durante la notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine della concessione.

Articolo 12.

Pulizia del suolo pubblico.

E' vietato inoltre:

- a) gettare liquidi, risciacquare panni o fare il bucato nei luoghi di pubblico transito o privati comuni a più famiglie;
- b) innaffiare i vasi di piante o fiori in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico (è consigliabile che l'innaffiamento avvenga ritirando i vasi stessi nell'interno del fabbricato);
- c) innaffiare il suolo pubblico con acqua sudicia oppure innaffiare in tempo di gelo;
- d) imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche e le loro adiacenze.

Articolo 13

Altre concessioni del suolo pubblico.

Le altre concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere, mercati, per l'esercizio di determinate industrie o mestieri, per collocamento di piante in vasi ad uso di decorazione, sono regolate dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 14.

Abusive occupazioni del suolo pubblico.

Le turbative od abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della Legge 20-3-1865 n. 2248 all. F e dell'art. 55 T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383.

TITOLO III.

NETTEZZA URBANA DELL'ABITATO

Articolo 15.

Norme generali.

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da loro occupato e ad innaffiarlo in conformità alle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

Articolo 16.

Sgombro della neve.

Verificandosi nevicata i proprietari delle case hanno l'obbligo dello sgombro della neve dai marciapiedi per tutta la lunghezza della loro proprietà; mancando i marciapiedi lo sgombro si effettuerà per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità e per tutta la lunghezza del proprio muro frontale. Debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti, e non possono fare scarico della neve dai tetti, terrazzi, balconi, ecc. sulla via pubblica senza permesso dell'Autorità comunale.

Articolo 17.

Accumulo di spazzature.

E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case, sulle scale e sui pianerottoli, che devono essere sempre sgombri da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chiuse in appositi sacchi impermeabili, ed essere depositati negli appositi cassonetti.

Articolo 18.

Condotte di scarico di acque sudicie.

I proprietari delle case, gli affittavoli e chiunque abbia il diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, orinatoi, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico debbono essere incanalati nella comune fognatura a cura dei privati. La dove ciò non è possibile il privato deve attenersi alle norme d'igiene pubblica.

Articolo 19.

Manutenzione dei fabbricati.

Ogni edificio deve essere tenuto in buon stato di manutenzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana dalle grondaie sui marciapiedi o sul suolo pubblico, o deterioramenti di materiali o d'intonaci che possono anche soltanto lordare il suolo pubblico.

Articolo 20.

Divieti vari.

E' vietato nelle vie e piazze pubbliche:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognali;
- b) spolverare panni e battere tappeti dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade, tali operazioni potranno farsi dalle finestre e balconi interni solo nelle ore antimeridiane fino alle ore 8 d'inverno ed alle ore 7

- c) d'estate;
spaccare legna, lavare botti, carri, auto veicoli od altro;

Articolo 21.

Spurgo delle latrine è delle fosse biologiche.

Lo spurgo delle latrine delle case e delle fosse biologiche deve essere fatto con botti a sistema inodore e l'operazione di vuotatura e trasporto deve essere eseguita dalla mezzanotte alle ore 5 salvo la osservanza delle altre prescrizioni del Regolamento comunale d'igiene.

Articolo 22.

Scarico materiali di rifiuto.

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere giacenti nei luoghi ove si compiono dette opere, ma debbono essere trasportati immediatamente nelle discariche indicate dalla Autorità comunale. Il trasporto deve avvenire con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

Articolo 23.

Raccolta e trasporto immondizie.

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature, della tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del Decreto Ministeriale 20-5-1928 per la lotta contro le mosche, nonché l'art. 236 del T. U. della Legge sanitaria 27-7-1934 n. 1265. Devono rispettarsi le norme d'igiene pubblica

Articolo 24.

Edifici pubblici e privati.

E' vietato di lordare o di deturpare in qualsiasi modo i monumenti, le lapidi, gli edifici pubblici e privati e loro attinenze ed i manufatti di qualsiasi specie.

TITOLO IV.

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

Articolo 25.

Oggetti sui davanzali.

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e qualsiasi altro oggetto, collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, dei terrazzi, devono essere convenientemente e solidamente assicurati in modo da eliminare, anche durante perturbazioni atmosferiche, qualunque pericolo di caduta.

Articolo 26.

Esposizione del bucato.

E' vietato stendere il bucato lungo le vie, sui passaggi e nei giardini pubblici.

Articolo 27.

Circolazione sui marciapiedi.

E' vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservati ai pedoni con oggetti voluminosi ed ingombranti o di soffermarsi a scopo di vendita ambulante.

Articolo 28.

Accensione di fuochi.

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non e' permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

Articolo 29.

Camini.

Le gole dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e del calore, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine ogni sei mesi, potendo provvedervi d'ufficio l'Autorità comunale in caso di inesecuzione, a totale spesa degli inadempienti.

In corrispondenza delle eventuali angolosità e tortuosità i camini debbono avere portelli di ferro che rendano facile la spazzatura.

La spazzatura dei camini che avessero la canna interna di un diametro inferiore ai 45 centimetri, non è permessa se non con mezzi meccanici.

Articolo 30

Lavatura del bucato e fontane pubbliche.

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, nè introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità comunale previa targhetta di potabilità dell'acqua.

Articolo 31

Insegne e pubblicità.

Le insegne ed i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici non possono essere esposti senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale. Le leggende devono essere redatte in corretta dizione e conservate pulite e decenti. Spetta all'Autorità comunale ordinare le necessarie riparazioni e sostituzioni.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento agli art. 663 e 664 del C. P., nonché all'art. 5 della Legge 11-6-1922 n. 778 per la tutela delle leggi naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.

Articolo 32

Viali e giardini pubblici.

Nei pubblici viali e giardini è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare o danneggiare gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi, lasciarvi entrare animali o introdurre veicoli.

E' pure vietato bivaccare, occupare sedili se non a scopo di riposo.

Articolo 33

Canti - bestemmie.

Sono vietati in pubblico i canti che recano offesa alla moralità, al buon costume, alle istituzioni ed alle personalità legalmente riconosciute. La bestemmia ed il turpiloquio, le offese al culto religioso ed a quelli tollerati sono puniti a norma degli art. 724-726 del C.. P. e delle disposizioni contenute nel libro III del C. P.

Articolo 34

Operazioni vietate nei luoghi pubblici.

Nei luoghi pubblici è pure vietato:

- 1) pascere o far pascolare animali, domarli, addestrarli, strigliarli, tosarli e ferrarli
- 2) gettare residui nei tombini di scarico
- 3) gettare o abbandonare materie in stato di combustione.

Articolo 35

Nettezza delle case.

I proprietari di case devono curare che le parti delle case di uso comune a più inquilini (cortili, scale, pianerottoli, ecc.) siano regolarmente spazzate e pulite e sempre in buon stato di conservazione. Qualunque pericolo dovrà essere eliminato prontamente nell'interesse della pubblica incolumità, in caso di inosservanza si procederà a norma di legge.

Articolo 36

Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili.

Restano valide tutte le disposizioni in materia di sicurezza e regolamento di igiene pubblica regionali, per gli esercizi soggetti a licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 37

Esposizione a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc.

Articolo 41
Esposizione di bestiame.

Non potranno esporsi nei luoghi all'uopo destinati dall'Autorità comunale, animali che non siano ben puliti, i quali dovranno essere condotti, preferibilmente, attraverso le vie meno frequentate.

L'uso del pungolo e' vietato.

TITOLO VI.

INCENDI ED INFIAMMABILI

Articolo 42

Prevenzioni incendi.

Nessuno potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione di incendio si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

Tutte le persone idonee debbono, se richieste, concorrere all'opera di spegnimento d'incendi e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti privati utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuti il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 C. P.

Articolo 43

Esplosivi ed infiammabili.

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T. U. delle Leggi di P. 5. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n. 635, nell'abitato non è permesso tenere materiali esplosivi od infiammabili oltre il quantitativo occorrente per gli spacci giornalieri al minuto, per il quale occorre il permesso dell'Autorità comunale.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento di cui sopra ed a quelle di cui ai decreti del Ministero del- l'Interno 31 luglio 1934 G. U. 28 settembre 1934 e 12 maggio 1937, circa le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di carburante, l'interessato oltre alle autorizzazioni Ministeriali o Prefettizie, dovrà pure munirsi di apposita licenza rilasciata dall'Autorità comunale.

Articolo 44

Aziende industriali o commerciali.

Chiunque intenda attivare un esercizio o un deposito di merci insalubri o pericolose o moleste anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori, caldaie a vapore, recipienti di vapore, gassogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 giorni prima il nulla osta all'Autorità comunale indipendentemente alle limitazioni e concessioni dell'Autorità provinciale di P. S., della Prefettura e del Ministero a seconda delle rispettive competenze.

Articolo 45

Rinnovazione - Revoca del Nulla-osta.

La rinnovazione del nulla osta deve essere chiesta quando risulti modificato lo stato di fatto; può essere disposta la revoca quando non siano state osservate le prescrizioni dettate dall'Autorità.

Ogni mutamento di proprietario deve essere notificato all'Autorità comunale.

Articolo 46

Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento, debitamente approvato, diverrà esecutivo ed obbligatorio 15 giorni dopo la sua pubblicazione, al quale termine cesserà in conseguenza di aver vigore qualsiasi disposizione contraria, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un'esemplare del presente regolamento sarà continuamente visibile negli Uffici comunali nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

I generi alimentari, la frutta, i cocomeri, la verdura, ecc. che si espongono o si vendono nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere riparati con apposite gabbie di vetro o con altri mezzi idonei.

TITOLO V.

PUBBLICA QUIETE

Articolo 38

Canti, schiamazzi e rumori molesti.

E' vietato dopo le ore 23 cantare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie. pure vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di pianoforti, apparecchi radiofonici e simili dalle ore 23 alle ore 8 del mattino.

E' fatto espresso divieto di sostare suonando nelle vicinanze di scuole, chiese, ospedali, case di salute, edifici pubblici in genere ed in ogni caso in qualsiasi località abitata per un periodo di tempo superiore ai cinque minuti ed a distanza minore di metri 20 dal punto precedente.

Per quanto non e' previsto nel presente articolo si richiama all'applicazione dell'art. 659 del C. P.

Articolo 39

Combustibili, fumo, polvere, esalazioni.

E' vietato l'uso di combustibili che possano mandare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti.

Articolo 40

Animali pericolosi o incomodi.

Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero pregiudicare la sicurezza o la tranquillità dei cittadini o del transito, devono essere condotti per le strade assicurati in maniera tale che sia loro impossibile nuocere altrui.

MISURA DELLE OBLAZIONI
per le contravvenzioni al Regolamento di Polizia Urbana

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
4	Occupazione di suolo pubblico senza permesso	€ 52
5	Sosta per carico-scarico merci oltre il tempo strettamente necessario	€ 26
5	Mancata pulizia del suolo pubblico, dopo il carico o lo scarico	€ 26
6	Giochi diversi in luogo pubblico. Lancio di oggetti, sassi, palle di neve. Sdruciolii sul ghiaccio	€ 52
7	Impianto sul luogo pubblico di palchi, tribune per feste o spettacoli, senza permesso	€ 105
8	Esposizioni di merci in strade inferiori a quattro metri di larghezza	€ 52
10	Altezza e sporgenza di tende, infissi e vetrine ad una altezza o sporgenza non consentita	€ 105
10	Porte e cancelli con apertura verso strada pubblica	€ 105
11	Mancata segnalazione ad opere di difesa e mancata apposizione di lumi d'avviso alle stesse durante la notte	€ 105
12	Spargimento di liquidi sul suolo pubblico, bucato sul suolo pubblico, innaffiamento vasi di fiori o piante con spargimento di liquido sul suolo pubblico, innaffiamento con acqua sudicia, innaffiamento del suolo in tempo di gelo, imbrattamento di fontane pubbliche e loro adiacenze	€ 52
15	Mancata pulizia del suolo pubblico occupato	€ 26
16	Mancato sgombro della neve dai marciapiedi o lungo la lunghezza della proprietà, abusivo scarico della neve dai tetti, terrazzi, balconi sulla pubblica via	€ 26
17	Accumulo di spazzature nelle strade, cortili, scale, pianerottoli	€ 52
18	Mancata pulizia di latrine, lavandini, orinatoi. Scarico di rifiuti sul suolo pubblico	€ 26
19	Mancata manutenzione delle grondaie, materiali, intonaci, con caduta di acqua o materiale nella pubblica via	€ 26
20	Gettito sulla via di acque o materiali immondi, otturazione di fognoli, battitura panni e tappeti verso la pubblica via o eseguire tali operazioni all'interno fuori dell'orario prescritto, spaccatura della legna, lavatura di botti, veicoli, carri, autoveicoli sul suolo pubblico, soddisfacimento di corporali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati	€ 26
22	Mancato trasporto di materiali alle discariche pubbliche, o scarico fuori dai luoghi stabiliti, oppure con disseminazione o spolverio	€ 26
24	Lordatura o deturpazione di monumenti, lapidi, di edifici pubblici e privati e loro attinenze e manufatti di qualsiasi specie	€ 105
25	Mancata osservanza prescrizioni di sicurezza circa collocamento	€ 26

	vasi di fiori od altro sulle finestre e balconi	
26	Esposizione di bucato in pubbliche strade	€ 13
27	Passaggio sui marciapiedi con carichi voluminosi od occupazione abusiva a scopo di vendita ambulante	€ 26
28	Accensioni di fuochi pericolosi	€ 26
29	Mancata pulizia di canne fumarie	€ 13
30	Lavatura del bucato alle fontanelle pubbliche, lungo i canali dell'abitato	€ 26
31	Distribuzione di manifestini al pubblico senza autorizzazione	€ 52
32	Danneggiamenti ai pubblici giardini e viali: cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, danneggiare le piante o i loro sostegni, danneggiare gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi, introduzioni veicoli, bivaccare, ecc.	€ 78
34	Divieto in luoghi pubblici di: pascolare animali, pigiare uve, gettare o abbandonare materie in combustione, ecc.	€ 10
35	Mancata pulizia di cortili, scale, pianerottoli di case d'abitazione	€ 10
38	Canti, schiamazzi, rumori molesti, uso fuori orario od oltre il consentito di piani a cilindro	€ 52

Non sono suscettibili di conciliazione immediata le contravvenzioni che abbiano arrecato danni a terzi.

Si rammenta che a sensi dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n. 530, il primo ed il secondo comma dell'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, sono stati abrogati e sostituiti dai seguenti: "Quando la Legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 200.000. Con la stessa pena sono puniti le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti".